



LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020 – G.U. s.o. n. 322/2020)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

07 gennaio 2021

BONUS E AGEVOLAZIONI

- Proroga bonus edilizi
- Modifiche al superbonus 110%
- Bonus idrico
- Bonus pubblicità: confermato
- Credito d'imposta per le edicole e rivenditori al dettaglio di quotidiani , riviste e periodici: confermato
- Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
- Incentivi auto a bassa emissione CO2
- Bonus Ricerca e Sviluppo
- Bonus per depuratori acqua
- Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

1. PROROGA BONUS EDILIZI (art. 1, co. 58-60 e 76)

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

- **bonus facciate** al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- detrazione Irpef per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del 50%;
- **ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica** delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021);
- **bonus mobili** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021, viene elevato **16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili** (prima era di 10.000 euro);
- **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% (art. 1, co. 66-75)

Alcune delle principali novità:

- **nuovi beneficiari**
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- **proroga fino al 30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022)
il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.
Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
la proroga al 30 giugno 2022 non è prevista per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR.
- **ripartizione in 4 quote annuali di pari importo** (anziché in 5) per le spese sostenute nel 2022;
- **estensione del superbonus**
 - agli interventi per la coibentazione del tetto (a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno),
 - agli edifici privi di attestato di prestazione energetica (perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 comma 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente)),
 - all'eliminazione delle barriere architettoniche (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni),
 - agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici

- chiarimenti in tema di **unità immobiliare “funzionalmente indipendente”**
 unità dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
 - impianti per l’approvvigionamento idrico;
 - impianti per il gas;
 - impianti per l’energia elettrica;
 - impianto di climatizzazione invernale
- per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%, **presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, **deve essere esposto un cartello**
 dicitura: *“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”*
- interventi di **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici
 le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110%, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - * 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
 - * 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - * 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine
- le disposizioni in materia di **opzione per la cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- **obbligo di assicurazione per i professionisti**
 non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Attenzione

L’efficacia delle proroghe riguardanti il superbonus del 110% è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

3. BONUS IDRICO (art. 1, co. 61-65)

Bonus idrico, pari a **1.000 euro**:

- a favore di persone fisiche residenti in Italia
- utilizzabile **entro il 31 dicembre 2021**
- per interventi di sostituzione di:
 - * vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
 - * apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Attenzione

In attesa del decreto attuativo

4. BONUS PUBBLICITA': CONFERMATO (art. 1, co. 608)

Confermato anche per gli anni **2021 e 2022** il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo **teito di spesa pari a 50 milioni di euro annui**.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE E RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI QUOTIDIANI , RIVISTE E PERIODICI: CONFERMATO (art. 1, co. 609)

Confermato anche per gli anni **2021 e 2022** il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici.

6. BONUS AFFITTI PER UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI (art. 1, co. 384)

Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto un **contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone**, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione.

Il contributo sarà riconosciuto in proporzione a tutte le domande presentate.

Attenzione

In attesa del provvedimento attuativo

7. INCENTIVI AUTO A BASSA EMISSIONE CO2 (art. 1, co. 652-656)

Anche per il 2021 **contributo statale per l'acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2:**

- per gli autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a
 - 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011
 - 1.000 euro in mancanza di rottamazione.

Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi;

- per gli autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo è pari a
 - 1.500 euro.

Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

Il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.) di categoria M1 nuovi di fabbrica.

Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno

- da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione,
- da 800 euro a 6.400 euro in mancanza di rottamazione

Contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi anche per gli anni dal 2021 al 2026.

Rifinanziato il fondo per il rimborso degli acquisti di **biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica** effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

8. BONUS RICERCA E SVILUPPO (art. 1, co. 1064)

Confermato fino al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Chiarito che:

- l'agevolazione spetta ora **a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa**
- **il credito d'imposta è ora pari al 20%** (prima era del 12%) della base di calcolo **nel limite massimo di 4 milioni di euro** (prima era di 3 mln).

Apportate le seguenti modifiche:

- le spese per **contratti di ricerca extra-muros** il requisito della territorialità (residenza nell'Ue, See o Stati con scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni) riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri
- le **privative**, ai fini dell'ammissione delle relative quote di ammortamento, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi "residenti nel territorio dello Stato o" fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al See o in Stati compresi nell'elenco
- le **spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di R&S sono ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili
- ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del *credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica*, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. La modifica è finalizzata a includere anche le spese relative ai software
- **obbligo di asseverare la relazione tecnica** che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute, a norma dell'art. 1 comma 206 della L. 160/2019, a redigere e conservare

9. BONUS PER DEPURATORI ACQUA (art. 1, co. 1087-1089)

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I beneficiari sono:

- persone fisiche,
- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il beneficio spetta nella **misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022**, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Attenzione

In attesa del provvedimento attuativo

10. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO (art. 1, co. 1098-1100)

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020):

- è fruibile ora dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (e non più per tutto il 2021);
- è possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta entro il 30 giugno 2021.